

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI ATENEO PER LA RICERCA, IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E I SERVIZI AL TERRITORIO

**Emanato con D.R. 11 del 16 gennaio 2013
Modificato con delibera del Senato Accademico del 29 maggio 2018**

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato di Ateneo per la Ricerca, il Trasferimento tecnologico e i servizi al Territorio, nel seguito denominato CARTT, secondo quanto previsto all'art. 26 dello Statuto e al titolo IV, art. 16 del Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 2

Compiti del CARTT

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento generale di Ateneo, il CARTT è la struttura che svolge funzioni di coordinamento e razionalizzazione tra i Dipartimenti e le altre strutture per le attività di Ricerca, Trasferimento tecnologico e Servizi al Territorio. In particolare:

- a. coordina i Dipartimenti nell'attuazione delle linee di indirizzo individuate dagli Organi di Governo dell'Ateneo nel campo della ricerca, del trasferimento tecnologico e dei servizi al territorio;
- b. coordina e organizza le attività di ricerca, trasferimento tecnologico e di servizio al territorio che coinvolgono le competenze di più Dipartimenti;
- c. promuove e favorisce le iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza scientifica e tecnica, al trasferimento tecnologico e alla creazione di impresa;
- d. promuove e coordina iniziative di internazionalizzazione della ricerca, in accordo con le politiche generali di internazionalizzazione dell'Ateneo definite dagli Organi di Governo;
- e. esprime agli Organi di governo proposte o pareri su iniziative strategiche di interesse per l'Ateneo, sulle tematiche proprie del suo ambito di intervento, nonché sulla costituzione, rinnovo e soppressione di eventuali laboratori di ricerca interdipartimentali temporanei e svolge l'attività di verifica del loro funzionamento;
- f. promuove e organizza le iniziative per la diffusione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, tecnologico, museale, bibliotecario e archivistico dell'Ateneo;
- g. predispone i documenti sintetici per il Nucleo di Valutazione riguardanti l'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e di servizio al territorio e l'attività della Scuola di Dottorato e della Scuola di Master e Formazione Permanente.

Il CARTT relaziona con continuità agli Organi di Governo sull'esito dei suoi lavori.

ART. 3

Composizione del CARTT

POLITECNICO DI TORINO

Il CARTT è composto da:

- il vice Rettore per la Ricerca, che lo presiede;
- il vice Rettore per la Qualità;
- il Direttore della Scuola di Dottorato;
- il Direttore della Scuola di Master e formazione permanente;
- i Direttori dei Dipartimenti o loro delegati.

Il Direttore Generale partecipa alle sedute senza diritto di voto.

ART. 4

Il Presidente del CARTT

Il CARTT è presieduto dal Vice Rettore per la Ricerca, che:

- rappresenta il CARTT, svolgendo funzioni di raccordo con gli Organi di governo dell'Ateneo;
- convoca le riunioni periodiche, definendone l'ordine del giorno;
- vigila sulle attività che fanno capo al CARTT, con particolare attenzione all'attuazione del dettato dello Statuto.

ART. 5

Norme di funzionamento del CARTT

1. Il CARTT è convocato dal Presidente in via ordinaria e, all'occorrenza, in via straordinaria su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti. Di norma il CARTT viene convocato con cadenza bimestrale.
2. La convocazione del CARTT, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene inoltrata dal Presidente per iscritto con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, che possono essere ridotti a due in caso di convocazione d'urgenza. La posta elettronica è la modalità usuale di convocazione.
3. L'adunanza del CARTT è valida quando sia presente almeno il 50% dei membri effettivi o loro delegati.
4. I Direttori di Dipartimento possono nominare un loro delegato che li rappresenta nel CARTT ovvero li sostituisce solo in caso di assenza.
5. Il Presidente nomina, seduta stante, il Segretario dell'adunanza.
6. I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati nella medesima seduta o in una successiva e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 6

Commissione istruttoria del CARTT

1. In applicazione dell'art. 16 comma 4 del Regolamento generale di Ateneo, al fine di promuovere e organizzare la diffusione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, tecnologico, museale, bibliotecario e archivistico dell'Ateneo, il CARTT istituisce la Commissione per la valorizzazione del Patrimonio Bibliotecario Museale e Archivistico, Commissione di indirizzo scientifico, di programmazione e coordinamento, nonché di verifica del funzionamento, per l'attuazione delle politiche definite dagli Organi di governo.

2. La Commissione per la valorizzazione del Patrimonio Bibliotecario Museale e Archivistico è composta da:
- il Referente del Rettore per i Servizi Bibliotecari, Archivistici e Museali, che la presiede;
 - il Delegato alla Cultura e alla Comunicazione;
 - tre rappresentanti del CARTT, individuati dal vice Rettore alla Ricerca tra i Direttori di Dipartimento, Direttore della Scuola di Dottorato e Direttore della Scuola di Master e formazione permanente o loro delegati;
 - un docente, nominato dal CARTT, per ognuna delle seguenti aree culturali dell'Ateneo:
 - Architettura, design e territorio
 - Ingegneria civile e ambientale
 - Ingegneria industriale e gestionale
 - Ingegneria dell'informazione e delle comunicazioni
 - Scienze fisiche, chimiche e matematiche per l'ingegneria
 - uno studente designato dai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico;
 - il Responsabile dell'Area Bibliotecaria e Museale;
 - una rappresentanza del personale di riferimento delle unità organizzative che fanno capo all'Area significativa e rappresentativa delle diverse attività individuata dal responsabile dell'Area Bibliotecaria e Museale sentito il Presidente della Commissione- 2 rappresentanti dei bibliotecari non afferenti amministrativamente all'Area Bibliotecaria e Museale nominati dal Referente del Rettore Servizi Bibliotecari, Archivistici e Museali.

Partecipa alle riunioni come invitato permanente un rappresentante dell'Area IT individuato dal responsabile dell'Area.

3. Il Presidente del CARTT può proporre all'approvazione del CARTT la costituzione di altre Commissioni temporanee, per l'istruttoria di specifiche materie, a supporto delle attività funzionali del CARTT stesso.

ART. 7

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, allo Statuto ed al Regolamento Generale d'Ateneo.